

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 250 def.

Bruxelles, 11 giugno 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga la validità del regolamento (CEE) n. (B) del Consiglio relativo alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2 della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-(A) recante modifica del protocollo n. 3

(presentata dalla Commissione)

(A) Austria/Finlandia/Islanda/Norvegia/Svezia/Svizzera

RELAZIONE

Proroga della validità dei regolamenti del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativi alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2 della decisione n. 5/86 dei Comitati misti CEE/paesi dell'EFTA

Ai Comitati misti CEE/paesi dell'EFTA è stata presentata (o sarà presentata tra breve) una proposta di decisione che proroga la validità della decisione n. 5/88 di detti Comitati misti che aveva modificato, per semplificare le regole in materia di cumulo, le norme sull'origine di cui al protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio CEE/paesi dell'EFTA.

La decisione n. 5/88 prevedeva inoltre una clausola di salvaguardia da attuare nel caso in cui l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di cumulo recasse o minacciasse di recare pregiudizio ai produttori di una parte contraente. Se tale decisione è prorogata, è necessario prorogare anche la validità dei regolamenti del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativi alle modalità di attuazione della clausola di salvaguardia nella Comunità.

Alla luce di quanto precede, si propone al Consiglio di adottare il progetto di regolamento allegato.

REGOLAMENTO (CEE) n. .../92 DEL CONSIGLIO

che proroga la validità del regolamento (CEE) n. (B) del Consiglio relativo alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2 della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-(A) recante modifica del protocollo n. 3

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il (D) è stato firmato un accordo tra la Comunità economica europea e (C) (1), che è entrato in vigore il (E);

considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante dell'accordo suddetto, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-(A) del (F) (2), al fine di semplificare le regole sul cumulo; che all'articolo 2 della decisione è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica;

considerando che il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. (B) al fine di definire le modalità di attuazione della clausola di salvaguardia (3);

considerando che la decisione n. 5/8 del Comitato misto CEE-(A) e il regolamento (CEE) n. (B) erano applicabili sino al 31 dicembre 1991;

considerando che il (G) il Comitato misto CEE-(A) ha adottato la decisione n. 2/92 che proroga la validità della decisione n. 5/88, anche per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 1992; che è pertanto necessario prorogare anche la validità del regolamento (CEE) n. (B);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. (B) del Consiglio, del 21 dicembre 1988, è prorogato per un periodo indeterminato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il (G).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

- | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|
| (A) Austria | (B) 4277/88 | (C) Repubblica d'Austria |
| Finlandia | 4278/88 | Repubblica di Finlandia |
| Islanda | 4279/88 | Repubblica d'Islanda |
| Norvegia | 4280/88 | Regno di Norvegia |
| Svezia | 4281/88 | Regno di Svezia |
| Svizzera | 4282/88 | Confederazione Svizzera |
-
- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| (D) 22 luglio 1972 | (E) 1 gennaio 1973 | (F) 14 dicembre 1988 |
| 5 ottobre 1973 | 1 gennaio 1974 | 12 dicembre 1988 |
| 22 luglio 1972 | 1 aprile 1973 | 16 dicembre 1988 |
| 14 maggio 1973 | 1 luglio 1973 | 8 dicembre 1988 |
| 22 luglio 1972 | 1 gennaio 1973 | 5 dicembre 1988 |
| 22 luglio 1972 | 1 gennaio 1973 | 6 dicembre 1988 |
- (G) ...
...
... (data di adozione della decisione n. 2/92 del Comitato misto)
...
...
...

-
- (1) GU n. L 300 del 31.12.1972, pag. 2.
GU n. L 328 del 28.11.1973, pag. 2.
GU n. L 301 del 31.12.1972, pag. 2.
GU n. L 171 del 27.7.1973, pag. 2.
GU n. L 300 del 31.12.1972, pag. 97.
GU n. L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
- (2) GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 2.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 6.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 10.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 14.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 18.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 22.
- (3) GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 25.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 27.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 29.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 31.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 33.
GU n. L 381 del 31.12.1988, pag. 35.

V

ISSN 0254-1505

COM(92) 250 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-92-259-IT-C

ISBN 92-77-44937-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo